

IL DIRETTORE

Provvedimento prot. n. 104078 del 21 ottobre 2011

Revoca dell'autorizzazione alla Società "C.A.F. WORLD SERVICE S.r.l.", con sede in Roma, via Mentana, n. 2/B - CAP 00185 – C.F. e P. I. 07407021000, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati.

#### IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

#### DISPONE

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati, di cui agli artt. 32, comma 1, lettera d) e 34 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241, rilasciata, con decreto direttoriale n. 81746 del 14 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, serie generale n. 226 del 25 settembre 2004, e successivo decreto rettificativo n. 73705 del 19 novembre 2009, alla società "C.A.F. WORLD SERVICE S.r.l.", con sede in Roma, via Mentana, n. 2/B - CAP 00185 – C. F. e P. I. 07407021000, iscritta al n. 75 dell'Albo dei Centri Autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

## Motivazioni

La presente revoca viene disposta per mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 32, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 241/1997, consistente nel numero di cinquantamila iscritti.

La società World Service S.r.l., all'atto della richiesta di autorizzazione, aveva autocertificato il possesso del requisito dei "cinquantamila aderenti".

I supporti informatici prodotti dal Caf dopo il rilascio dell'autorizzazione, non sono stati idonei a comprovare l'effettivo possesso del predetto requisito.

Infatti, il Caf World Service S.r.l. ha dapprima trasmesso a quest'Ufficio, con propria comunicazione del 16 marzo 2005, soltanto dei files contenenti unicamente una semplice elencazione numerica priva di qualunque riferimento a persone fisiche, e, successivamente, un floppy disk contenente i nominativi di 224 aderenti.

A seguito dell'attività di controllo svolta dall'Ufficio Audit Esterno di questa Direzione Regionale, finalizzata a verificare il corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale posta in essere dal Caf "World Service S.r.l.", in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, le cui risultanze sono state riportate nel p.v.c. redatto in data 18/05/2010, il funzionario incaricato, oltre a contestare al Caf in parola gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, ha dato formalmente atto del mancato possesso da parte della società richiedente World Service S.r.l. del requisito soggettivo, in quanto la associazione "Asso.Tec.f.Agri", socio costituente il Caf "World Service S.r.l.", non ha mai avuto la consistenza numerica minima richiesta dalla legge (cinquantamila aderenti).

Anche in tale occasione, il Caf non ha documentato il requisito numerico minimo di cui sopra. Il sig. Grieci Gianfranco, in qualità di rappresentante legale del Caf, ha esibito al funzionario di Audit una “dichiarazione in autocertificazione” attestante il possesso del requisito con allegato un floppy disk, contenente un elenco nominativo per codici fiscali relativo agli associati del socio unico del Caf Asso. Tec. F. Agri. Come si rileva a pagina 8 e 9 del p.v.c. del 18/05/2010, stante la difficoltà di lettura del floppy disk, il Caf, su richiesta del funzionario di Audit, ha inviato all’Ufficio Audit Esterno di questa Direzione Regionale, in data 11/05/2010, prot. n. 32171 dell’11/05/2010, “*un file denominato “Elenco associati.zip, al cui interno è stato rinvenuto n. 01 file word denominato Elenco associati.doc composto da 813 pagine. In tale file è stato rilevato che sono indicati sia le generalità degli associati che il codice fiscale di competenza. Il funzionario di Audit, pertanto, onde provvedere al controllo sulla sussistenza del requisito di cui all’art. 32, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 241/1997, ha operato nel modo seguente.*

*Innanzitutto l’elenco è stato riversato su file excel. Tale elaborazione ha permesso di rilevare che i nominativi ivi indicati risultano essere 51.153. Successivamente, avendo verificato che molti codici fiscali (unico dato attendibile all’interno dell’elenco considerate le varie possibili omonimie delle generalità degli associati) si ripetono molteplici volte all’interno del citato elenco, il sottoscritto funzionario, utilizzando una funzione di excel “Formattazione condizionale”, ha provveduto ad eliminare le ripetizioni dei codici fiscali. Tale ultima elaborazione ha permesso di rilevare che i codici fiscali che sono indicati in maniera esclusiva e non ripetitiva sono unicamente **26.394.***

*Tale circostanza, da sola, è risultata sufficiente ad escludere, nel caso di specie, un riscontro a campione presso i singoli associati, attesa la rilevante differenza tra:*

- *i nominativi segnalati dal responsabile dell'Associazione sindacale che ha costituito il Caf (che nel caso de quo risulta essere lo stesso Presidente del C.d.A. del Caf World Service S.r.l.),*
- *il numero minimo richiesto per poter costituire un Caf ed*
- *il numero dei soggetti rilevati dalla raffinazione dei dati a disposizione”.*

Alla luce delle risultanze del controllo di cui sopra, il funzionario di Audit, ha rilevato e contestato al Caf World Service S.r.l., nella persona del rappresentante legale pro tempore Grieci Gianfranco, la violazione dell'art. 32, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 09 luglio 1997, n. 241 per assenza del requisito soggettivo di cui alla norma di riferimento, secondo cui: “I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati “Centri”, possono essere costituiti dai seguenti soggetti: (...) d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti” (v. pag. 9 del p.v.c.).

In merito ai rilievi come sopra formulati, il Caf World Service S.r.l., a tutt'oggi, non ha mai prodotto controdeduzioni.

Come precisato dalla Direzione Centrale Gestione Tributi con nota prot. n. 3/4/117874/03 del 30 luglio 2003, richiamata dalla Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti nella nota prot. n. 21570 del 4 ottobre 2011, i Caf sono tenuti a fornire la documentazione completa e idonea a dimostrare, ad ogni richiesta di controllo, di essere in possesso del requisito della consistenza numerica. Infatti, non può essere messo in dubbio che i requisiti richiesti per l'autorizzazione debbano persistere anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione e che, conseguentemente, l'Amministrazione Finanziaria mantenga il potere di controllo circa la sussistenza degli stessi. **La mancanza di un presupposto soggettivo, configurando violazione di legge in alcun modo sanabile, non può che determinare, quale naturale sanzione, la revoca dell'atto autorizzativo.**

### **Informativa:**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nel termine di 60 giorni davanti all'Autorità Giudiziaria Amministrativa.

Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto e/o per chiedere informazioni: DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO – Settore Servizi e Consulenza – *Ufficio Gestione Tributi*, via G. Capranesi n. 60, Roma, piano II, telefono 06.22598.2448.

Unità organizzativa responsabile del procedimento: DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO – Settore Servizi e Consulenza – *Ufficio Gestione Tributi*, via G. Capranesi n. 60, Roma, piano II, telefono 06.22598.2448.

Il presente atto:

- sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Legge finanziaria 2008);
- viene notificato, nelle forme di legge, al Caf interessato presso la propria sede legale;
- viene inviato in copia all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti – Ufficio Assistenza agli Intermediari;
- viene inviato in copia all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Audit e Sicurezza.

### **Riferimenti normativi dell'atto:**

- D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.Lgs 28 dicembre 1998 n. 490 – soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di Assistenza Fiscale;
- DM 31 maggio 1999, n. 164 – regolamento recante norme per l'assistenza fiscale;
- Nota della Direzione Centrale Gestione Tributi, n. 3/4/117874/03 del 30 luglio 2003.

**Attribuzioni del Direttore Regionale:**

- Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 11 e 13, comma 1);
- Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 4 e 7, comma 1);
- D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 16;
- D.M. 12 luglio 1999 – attribuzioni alle Direzioni Regionali delle Entrate della competenza all'autorizzazione all'attività di assistenza fiscale.

Roma.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**Eduardo Ursilli**

Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo  
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs.  
39/1993